



Museo storico e il parco
del Castello di Miramare

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE, FORESTALI e ITTICHE AREA FORESTE e TERRITORIO	
Servizio gestione territorio montano bonifica e irrigazione	gestioneterritorio@regione.fvg.it gestioneterritorio@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 111 fax + 39 0432 555 510 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

REP. N. 1 DEL 13/03/2018

CONVENZIONE

per la manutenzione e riqualificazione ambientale e paesaggistico-monumentale del parco del Castello di Miramare attraverso lo svolgimento di lavori di sfalcio, taglio delle alberature infestanti e deperite, l'avvio della serra con essenze autoctone ed esotiche a fini di ripristino del materiale vegetale del parco, limitate opere di consolidamento conservativo della parte muraria e delle strutture presenti e consulenza in materia di botanica in previsione della compilazione del Piano di gestione del Parco. Periodo 2018 – 2020.

TRA

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche (di seguito indicata anche come REGIONE) Codice fiscale 80014930327, con sede in Udine, Via Sabbadini n. 31, rappresentata dal Direttore del Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione, ing. Claudio Garlatti, nato a Udine il 27.01.1965, domiciliato per la sua carica in Udine, presso la sede della Direzione centrale

E

Il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare (di seguito indicato anche come Museo storico) Codice fiscale 90148150320 con sede in Trieste, viale Miramare, rappresentato dal Direttore del Museo storico, dott.ssa Andreina Contessa, nata a Brescia il 23/01/1960 domiciliata per la sua carica in Trieste, presso la sede del Museo storico

PREMESSO CHE

- Il Castello di Miramare è stato dichiarato bene di interesse culturale con D.M. di data 17 ottobre 1958.
- // Castello di Miramare, circondato da un rigoglioso parco ricco di pregiate specie botaniche, gode di una posizione panoramica incantevole, in quanto si trova a picco sul mare, sulla punta del promontorio di Grignano che si protende nel golfo di Trieste a circa una decina di chilometri dalla città, richiede un'attività continua di manutenzione per garantirne la fruizione in sicurezza ai fini turistici e ricreativi del numeroso pubblico;
- Il Parco annesso al Castello, con i suoi ventidue ettari di superficie, è il risultato dell'impegnativo intervento condotto nell'arco di molti anni da Massimiliano d'Asburgo sul

promontorio roccioso di Grignano, che aveva in origine l'aspetto di una landa carsica quasi del tutto priva di vegetazione, ed è incluso nel Piano paesaggistico regionale tra le schede dei poli di alto valore simbolico al n° ID648.

- Il Parco risulta sottoposto a tutela paesaggistica (ex artt. 136 e 142 del D.L.gs. n° 42/2004) dichiarata con D.M. 20/04/1964 e D.M. 17/12/1971;

- la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia riconosce l'importanza e la valenza storico-culturale, del complesso museale, includente anche l'attiguo parco dotato di caratteristiche peculiari nella presenza di specie arboree e arbustive provenienti da varie parti del mondo;

CONSIDERATO CHE

- in ragione delle difficoltà gestionali e della limitatezza delle risorse disponibili in seno al Museo storico, lo stesso ha avanzato richiesta di collaborazione al Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, finalizzata alla realizzazione dei lavori di sfalcio, taglio delle alberature infestanti e deperite, l'avvio della serra con essenze autoctone a fini di ripristino del materiale vegetale del parco, limitate opere di consolidamento conservativo della parte muraria e delle strutture presenti;

- l'alta professionalità delle maestranze del Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, arricchita dall'esperienza sin qui maturata in contesti similari, è in grado di garantire una perfetta esecuzione degli interventi manutentivi richiesti;

- il Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione, ai sensi dell'art. 82bis, comma 1, lett. i) dell'Allegato A "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali" alla deliberazione della Giunta regionale 1 ottobre 2015 n. 1922, come successivamente modificata, cura e coordina la progettazione e l'esecuzione degli interventi di manutenzione e di ripristino delle opere di sistemazione idraulico forestale, delle sezioni di deflusso dei corsi d'acqua, delle opere di riqualificazione ambientale e ingegneria naturalistica;

- il personale operaio assunto, ai sensi dell'art. 87 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 "Norme in materia di risorse forestali" dal Direttore del Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione per l'esecuzione dei lavori di competenza in amministrazione diretta, può essere, altresì, utilizzato, in base alla medesima norma di legge, previa informativa alla Giunta regionale, per l'esecuzione di interventi in amministrazione diretta da realizzare su beni di proprietà pubblica o di fondazioni con finalità pubbliche, dichiarati di rilevante interesse storico o rilevanti dal punto di vista naturalistico;

- il Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione, pur impegnato in primis nella realizzazione dei programmi dei lavori di competenza in materia di sistemazioni idraulico forestali in area montana di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 "Disciplina organica dei lavori pubblici", valutate le caratteristiche tecnico-esecutive degli interventi e gli elementi di conoscenza acquisiti a seguito dei lavori già effettuati in contesti similari, si è dichiarato in grado di farsi carico per un triennio dell'esecuzione dei lavori di sfalcio, taglio delle alberature infestanti e deperite, l'avvio della serra con essenze autoctone ed esotiche a fini di ripristino del materiale vegetale del parco, limitate opere di consolidamento conservativo della parte muraria e delle strutture presenti nonché consulenza ed assistenza tecnica in materia agronomica-forestale;

- in data 25/01/2018 è stata resa, ai sensi dell'art. 87, comma 1bis, lett. a), della L.R. 9/2007, la dovuta informativa alla Giunta regionale in merito all'effettuazione degli interventi manutentori per un arco temporale dal 01 febbraio 2018 al 31 gennaio 2021.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 – Oggetto

La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito denominato Servizio) ed il Museo storico e il parco del Castello di Miramare per la realizzazione dei lavori di sfalcio, taglio delle alberature infestanti e deperite, l'avvio della serra con essenze autoctone a fini di ripristino del materiale vegetale del parco, limitate opere di consolidamento conservativo della parte muraria e delle strutture presenti all'interno del parco nonché consulenza ed assistenza tecnica in materie agronomiche-forestali.

Art.2 – Attività

I lavori in questione saranno articolati secondo quanto previsto dalla legge regionale 31 maggio 2002, n.14 "Disciplina organica dei lavori pubblici", dal relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. 5 giugno 2003, n.0165/Pres., e dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

La consulenza ed assistenza tecnica in materie agronomiche-forestali sarà fornita dal Servizio in assistenza al Museo per la predisposizione del Piano di gestione del Parco.

Art.3 – Obblighi delle parti

Il Servizio si impegna a realizzare le attività di cui all'art. 2 della presente convenzione avvalendosi delle attrezzature e mezzi a sua disposizione e del personale operaio dipendente, indicativamente definito in due squadre, per un periodo indicativo di due mesi in periodo invernale nell'arco dell'anno solare, in relazione ai compiti d'istituto del Servizio. Il Museo storico si fa carico della elaborazione e predisposizione di ogni documento progettuale necessario all'acquisizione delle prescritte autorizzazioni di legge per l'esecuzione dei lavori in oggetto ed all'ottenimento delle predette autorizzazioni, nonché della fornitura del materiale necessario e di eventuali mezzi necessari e funzionali alla realizzazione dei lavori di cui all'art. 2 della presente convenzione e di tutti i rapporti con la Soprintendenza e gli Altri Enti competenti al rilascio di autorizzazioni, nulla osta o pareri, esentando e sollevando il Servizio da qualsiasi incombenza diretta e responsabilità.

Art. 4 – Durata e termini

La convenzione ha durata triennale a decorrere dal 01 febbraio 2018 ed è rinnovabile alla scadenza su richiesta avanzata entro il mese di ottobre dell'ultimo anno vigente da parte del Museo storico e previa verifica delle disponibilità del Servizio.

Il Servizio provvede a fornire le prestazioni di cui all'art. 3 nell'arco temporale variabile dal mese di dicembre dell'anno precedente, al mese di aprile dell'anno successivo secondo le proprie disponibilità organizzative e, con le finalità di agevolare e consolidare l'attività programmata per il periodo invernale, per il rimanente periodo dell'anno in relazione alle esigenze segnalate dal Museo storico per brevi periodi necessari all'esecuzione di interventi atti a garantire il sufficiente livello di sicurezza per i fruitori, compatibilmente con gli impegni istituzionali in area montana.

Art. 5 – Imposte

La presente convenzione, stipulata in forma di scrittura privata, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 della Tabella allegato B) al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 "Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro". In tal caso le spese di registrazione saranno a carico del richiedente.

Art. 6 – Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione. Qualora non fosse possibile l'accordo, il foro competente a giudicare tutte le controversie sorte tra le parti nell'applicazione della presente convenzione è quello di Trieste.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente:

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO MONTANO, BONIFICA E IRRIGAZIONE
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ing. Claudio Garlatti
(firmato digitalmente)

IL Direttore
DEL MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Dott.ssa Andreina Contessa
(firmato digitalmente)